

Relazione illustrativa della proposta di legge concernente “Disposizioni per il rinnovo ed il rilascio di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico. Modifiche alla l.r. 80/2015”

La presente proposta di legge è disposta in attuazione dell' articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

La sopracitata norma statale, modificando in maniera sostanziale il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è intervenuta sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, quelle cioè aventi una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW; la norma in particolare dispone la "regionalizzazione" della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse e demanda alle regioni la definizione con legge, entro il 31 marzo 2020, delle procedure di assegnazione, sulla base di parametri e contenuti minimi prestabiliti dalla medesima disposizione statale.

Il recepimento della disposizione statale con carattere di urgenza risponde all'esigenza di porre termine alla procedura di infrazione n. 2011/1026, avviata nei confronti dello Stato Italiano ed avente ad oggetto le modalità di assegnazione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione alla quale, in data 8 marzo 2019 è stata notificata la messa in mora dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Oltre alle modalità di assegnazione delle grandi derivazioni, la norma statale affida alle regioni la competenza di determinare il canone di concessione, a natura binomia, e disciplinare le opere bagnate ed asciutte con specifico riferimento alla previsione di indennizzo in favore del concessionario uscente in caso di opere "bagnate" non ammortizzate .

La pdl regionale detta disposizioni di carattere generale che - rinviando la disciplina di dettaglio ad apposito regolamento – definiscano gli aspetti essenziali della materia tra i quali, in particolare i criteri di ammissione e di assegnazione, i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti ; i contenuti minimi del bando; i criteri di valutazione delle proposte progettuali; la durata della concessione; le modalità procedurali per il rilascio di grandi derivazioni idroelettriche di interesse interregionale.

Per un corretto raccordo con la normativa regionale vigente in materia di canoni di concessione di grandi derivazioni idroelettriche sono state necessarie alcune modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

La proposta di legge adottata in giunta necessita, prima dell'approvazione, del Parere non vincolante di ARERA che si esprime esclusivamente sulla definizione della componente variabile del canone. Al fine di velocizzare il rilascio del Parere ARERA ha approvato con propria deliberazione del 26 Novembre 2019 490/2019/ELL apposite linee guida la cui osservanza riduce i tempi necessari all'espressione del parere (20 giorni dalla data di ricevimento dello schema di legge trasmesso dalle Regioni invece di 40 giorni)

La presente proposta di legge è composta da trenta articoli raggruppati in tredici Capi e di seguito se ne espongono i contenuti generali.

Per quanto riguarda il capo I recante “ Disposizioni generali”:

- l'art.1 definisce l'oggetto della legge, come riassunto in premessa.
- L'art. 2 definisce il significati di “grandi derivazioni idroelettriche”

-L'art. 3 definisce le fasi di valutazione circa l'interesse prevalente che precedono l'inizio delle procedure di affidamento e che potrebbero portare a scelte diverse dall'affidamento stesso.

Il capo II, recante "Modalità di assegnazione e termini di avvio delle procedure"

individua all'art.4 le modalità di assegnazione, fornendo due alternative, delle tre contemplate dalla norma statale, vale a dire operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica oppure società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; all'art. 5 stabilisce un tempo utile, per avviare le procedure di assegnazione di 5 anni prima dello scadere della concessione.

Il Capo III introduce la "relazione di fine concessione", svolta dal concessionario uscente, che riporta le consistenze ed i rapporti giuridici connessi alla concessione ed i cui contenuti sono rimandati al un regolamento attuativo,

Il capo IV recante "Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione": prevede la possibilità di inserire, nel bando di gara, più concessioni in essere tra loro collegate e la cui gestione unitaria risulti opportuna per l'amministrazione concedente . si prevede che i casi in cui operare questa scelta siano stabiliti con regolamento

Il capo V "requisiti di ammissione" elenca all'art. 8 i requisiti minimi che sono richiesti ai soggetti che desiderano partecipare alle procedure di assegnazione, specificando, all'articolo 9 i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici e rimandando al singolo bando di gara le specificità che richiede ogni concessione.

Il capo VI "contenuti del bando di ammissione" analizza le possibili richieste dell'amministrazione nei confronti dei partecipanti alla selezione, da inserire nel bando di gara ed in particolare all'art. 10 particolari obblighi e limitazioni gestionali, all'art.11 miglioramenti energetici degli impianti, all'art. 12 interventi di miglioramento e risanamento ambientale, all'art. 13 misure di compensazione ambientale e territoriale e all'art.14 riassume tutti i regolamenti necessari per l'attuazione delle disposizioni previste dalla pdl.

Il capo VII "criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali" all'art. 15 definisce, rimandando ad un regolamento attuativo, i criteri minimi di valutazione delle proposte con riferimento, oltre che all'ottemperanza delle eventuali richieste previste al capo VI, anche all'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere; all'art. 16 conferma che il procedimento di assegnazione si svolgerà attraverso un procedimento unico autorizzativo che verrà disciplinato nei tempi e nelle modalità da un successivo regolamento attuativo.

Il capo VIII "Durata della concessione" all'art. 17 stabilisce in un intervallo di tempo variabile tra 20 e 40 anni la durata della concessione per grandi derivazioni ad uso idroelettrico, da stabilirsi nel bando di gara in relazione alle specificità della concessione stessa.

Il capo IX "Disciplina delle opere di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933" affronta l'argomento delle opere bagnate (dighe, argini...) e delle opere asciutte (centrali, infrastrutture..) rimandando ad un successivo regolamento attuativo i criteri per la definizione del canone minimo, da inserire nel bando di gara, dovuto annualmente dal concessionario per l'utilizzo delle opere bagnate (art. 18) e asciutte (art. 19).

Il capo X " Clausole sociali" prevede all'art. 20 che i bandi di gara prevedano specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Il capo XI "Derivazioni interregionali" ricorda che, ai sensi dell'art. 89 comma 2 del Dlgs 112/1998 le derivazioni di interesse interregionale sono disciplinate da apposite intese tra le regioni interessate.

Il Capo XII “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80” illustra le modifiche necessarie per adeguare la legge 80 alle disposizioni della norma statale in merito alla quantificazione del canone per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico. In particolare l’art. 25 introduce, per questo tipo di derivazioni, un canone binomio con una componente commisurata alla potenza nominale di concessione ed una componente commisurata ai ricavi risultanti dalla cessione dell’energia rimandando al regolamento attuativo della l.r. 80 (il dpgr 61/R/2016, che andrà quindi modificato) i dettagli operativi per la definizione delle due componenti di canone .

L’art. 25 individua inoltre la possibilità di introdurre la componente variabile del canone come elemento oggetto di offerta economica nel bando di gara.

L’art. 26 istituisce dall’anno 2021 un canone aggiuntivo per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute ed in attesa di nuova assegnazione.

Il capo XIII “Norme finali e transitorie” definisce all’art. 27 norme finali circa la disciplina dei casi di trasferimento di titolarità della concessione, all’art. 29 una norma transitoria finalizzata a non interrompere l’esercizio delle concessioni già scadute all’entrata in vigore della legge oppure in scadenza entro il 2023, per le quali l’avvio delle procedure di assegnazione è previsto entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale; all’art. 30 definisce l’importo e le modalità di corresponsione, nelle more del regolamento attuativo alla legge, del canone aggiuntivo.